

DECRETO LEGGE 24.12.2021 N. 221: POROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Il citato decreto allunga il periodo di stato di emergenza fino al 31.03.2022

OBBLIGO DI MASCHERINE DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto, anche in "zona bianca"
- E' previsto l'obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 in: spettacoli aperti al pubblico svolti in luogo chiuso o all'aperto, in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.
- Obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 anche per accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Al momento non si evince obbligo di utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2 negli ambienti di lavoro ove permane l'obbligo di mascherina chirurgica.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30.12.2021

MODIFICA DELL'OBBLIGO DI QUARANTENA

(All. 5 alla circolare DEL MINISTERO DELLA SALUTE)

Definizione di "CONTATTO STRETTO":

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO

- soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano ricevuto una sola dose delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ovvero le prime due dosi) da meno di 14 giorni.

Rimane inalterata l'attuale misura di quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

- soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.

In questo caso la quarantena ha durata di 5 giorni purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

- soggetti asintomatici che
 - a. abbiano ricevuto la dose booster (terza dose), oppure
 - b. abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) dei 120 giorni (4 mesi) precedenti, oppure
 - c. siano guariti da infezione da SARS.CoV-2 nei 120 giorni precedenti

In questi casi non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

- Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

CONTATTI STRETTI A BASSO RISCHIO:

- Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 m per meno di 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (aula, sala riunione, sala d'attesa dell'ospedale...) o che ha viaggiato con un caso positivo al COVID-19 per meno di 15 minuti;
- Tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo di COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati come contatto stretto ad alto rischio;
- Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano sempre indossato le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

- ▲ Igiene e sicurezza del lavoro
- ▲ Consulenza in campo ambientale
- ▲ Analisi chimiche

SOGGETTI CONTAGIATI

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

In ogni caso, in caso di soggetti positivi in azienda, contattare il medico competente.

DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1 -MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19, IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Si riportano in sintesi obblighi e scadenze implementate dal decreto:

8 GENNAIO 2022

Obbligo vaccinale per gli over 50

L'art.1 del nuovo DL introduce l'**obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età. L'obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del DL, fermo il termine del 15.06.2022. L'obbligo decorre a partire da sabato 8 gennaio 2022, fino al 15 giugno 2022 e, per chi non si vaccina entro il 1° febbraio 2022, scatterà la sanzione di 100 euro.**

10 GENNAIO 2022

Estensione del Super Green Pass

Da **lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza**, stabilito per il 31 marzo 2022, si **estende l'uso del green pass rafforzato** (ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid) **alle seguenti attività:**

- **Alberghi e strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati**
- **Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose**
- **Sagre e fiere**
- **Centri congressi**
- **Servizi di ristorazione anche all'aperto**
- **Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici**
- **Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all'aperto**
- **Centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per le attività all'aperto**
- **Aerei, treni e navi**
- **Trasporto pubblico locale**

20 GENNAIO 2022

Green Pass Base (ottenuto con vaccinazione, guarigione da Covid-19 o tampone negativo antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) **per i Servizi alla Persona (parrucchieri, barbieri, estetiste)**

Da **giovedì 20 gennaio 2022, e fino al 15 giugno 2022**, scatta l'**obbligo di Green Pass Base per tutti i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici, ovvero i Servizi alla Persona.**

1 FEBBRAIO 2022

Da martedì 1 febbraio 2022, e fino al 15 giugno 2022, il Green Pass Base sarà esteso anche ai clienti di pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, con l'esclusione dei negozi che vendono alimentari, farmacie e quelli che "soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona".

Si rimane in attesa della pubblicazione di un nuovo DPCM, che verrà adottato entro 15 giorni, per conoscere l'elenco delle attività considerate tali e quindi non interessate dalla misura.

15 FEBBRAIO 2022

Dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.

Ricordiamo che il Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass) si ottiene solo se si è vaccinati o si è guariti da Covid-19, mentre non è valido per chi è in possesso solo di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Senza tale tipo di certificazione, i **lavoratori over 50 sono considerati assenti ingiustificati**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata "non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento"